

**Schema di Convenzione per la partecipazione al
"Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro"**

- **L'Amministrazione Comunale di Cremona**, avente sede legale in piazza del Comune, 8 26100 Cremona, P.I. 00297960197 qui rappresentata dal Sindaco Gianluca Galimberti
- **L'Amministrazione Comunale di Crema**, avente sede legale in piazza Duomo, 25 26013 Crema (CR), P.I. 00111540191 qui rappresentata da Matteo Piloni, delegato dal Sindaco
- **L'Amministrazione Comunale di Bonemerse**, avente sede legale in via Roma, 25 26040 Bonemerse (CR), P.I. 00308090190 qui rappresentata dal Sindaco Oreste Bini
- **L'Amministrazione Comunale di Gerre de' Caprioli**, avente sede legale in Piazza del Comune, 4 26040 Gerre de' Caprioli (CR), P.I. 00304840192 qui rappresentato dal Sindaco Michel Marchi
- **L'Amministrazione Comunale di Gussola**, avente sede in Piazza Comaschi, 1 - 26040 - Gussola(CR), P.I.: 00298700196, qui rappresentato dal Sindaco Stefano Belli Franzini
- **L'Amministrazione Comunale di Malagnino**, avente sede legale in Via Sant'Ambrogio24, 26030 Malagnino (CR), P.I. 00307050195 qui rappresentato dal Sindaco Carla Cribiù
- **L'Amministrazione Comunale di Sesto ed Uniti**, avente sede legale via Roma 8, 26028 Sesto ed Uniti (CR) P. I. 00302640198 qui rappresentato dal Sindaco Francesca Maria Viccardi
- **L'Amministrazione Comunale di Spinadesco**, avente sede in via Giuseppe Mazzini, 2 - 26020 Spinadesco (CR), P.I. 00299430199, qui rappresentato dal Sindaco Roberto Lazzari
- **L'Amministrazione Comunale di Vescovato**, avente sede legale in piazza Roma, 45 26039 Vescovato (CR), P.I. 00324130194 qui rappresentato dal Sindaco Maria Grazia Bonfante

Premesso:

- che La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* prevede all'art. 5, comma 1, la definizione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per la cui attuazione sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- che Il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 approva il *"Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro"* e definisce le modalità per la presentazione dei progetti;

- che l'avviso è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2016;
- che il **Programma** prevede *"il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili"*
- che l'Art 3 *"Soggetti destinatari del Programma Sperimentale"* indica che il Programma finanzia progetti predisposti da uno o più Enti Locali riferiti ad un ambito con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- che i Comuni di Cremona, Crema, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Gussola, Malagnino, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Vescovato condividono gli obiettivi del Programma Sperimentale;
- che i Comuni di Cremona, Crema, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Gussola, Malagnino, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Vescovato intendono partecipare in forma congiunta al suddetto Programma Sperimentale avendo una popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti

Atteso

- che è necessaria la sottoscrizione di idonea Convenzione al fine di presentare, gestire e realizzare un'unica proposta progettuale per la partecipazione al Programma Sperimentale

quanto sopra premesso le Parti concordano quanto segue

Art. 1 PREMESSE

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale impegna i soggetti firmatari al rispetto di quanto in esso previsto.

Art. 2 OGGETTO

2.1 I comuni di Cremona, Crema, Bonemerse, Gerre de' Caprioli, Gussola, Malagnino, Sesto ed Uniti, Spinadesco e Vescovato si costituiscono in regime di convenzione ai sensi del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 del TUEL allo scopo di presentare, realizzare e gestire una proposta progettuale unitaria a valere sul **"Programma Sperimentale Nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro"** in coerenza con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 208/2016.

2.2 Il progetto, in coerenza con quanto previsto del Decreto Ministeriale 208/2016 è volto alla promozione della mobilità sostenibile in particolar per quanto riguarda gli spostamenti casa scuola e casa lavoro ed alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dagli spostamenti effettuati con automezzi privati.



Art. 3 - SOGGETTO CAPOFILA

3.1. Gli Enti partecipanti individuano il Comune di Cremona quale Ente locale capofila con i seguenti compiti:

- interlocuzione diretta nei confronti del Ministero per la candidatura e l'attuazione del progetto, rendicontazione e trasferimento ai partner delle quote di contributo erogate dal Ministero stesso nel rispetto dei tempi previsti;
- coordinamento generale dei lavori.

3.2 Ciascun Ente locale garantisce la massima collaborazione all'Ente capofila al fine di agevolare le attività di gestione e rendicontazione del progetto ed individua a tale scopo un referente tecnico che sarà responsabile di fornire i dati richiesti dall'Ente capofila funzionali

Art. 4 IMPEGNI DELLE PARTI

4.1 Tutti gli Enti Locali aderenti garantiscono una quota di cofinanziamento del progetto. Ciascun Ente locale garantisce una quota di cofinanziamento pari ad almeno il 40% del dell'importo della parte di progetto che ricade sul proprio territorio.

4.2 A ciascun Ente locale aderente sarà corrisposto una quota di contributo proporzionale al proprio cofinanziamento e relativa alla parte di progetto riguardante il proprio territorio.

4.3 Ciascun Ente locale è responsabile dell'attuazione della parte di progetto riguardante il proprio territorio.

Art. 5 GESTIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 Il Comune di Cremona, quale capofila, è l'unico beneficiario diretto del contributo del Programma Sperimentale che verrà trasferito agli altri enti locali per le quote di competenza così come stabilite nella proposta progettuale.

Art. 6 VARIAZIONI AL PROGETTO

6.1 Ogni eventuale variazione al progetto deve essere concordata con il Comune capofila e previa consultazione di tutti gli Enti aderenti.

Art. 7 DURATA

7.1 Il presente accordo, si intende valido dalla data di stipulazione a tutta la durata delle attività previste dal cronoprogramma del progetto comprese tutte le attività di rendicontazione e monitoraggio dello stesso.

7.2 Qualora il progetto presentato al Programma Sperimentale non venisse selezionato dal Ministero, il presente accordo si intende decaduto.

Art. 8 NORME TRANSITORIE

Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione si rimanda alle norme del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

Cremona, li _____

Letto, firmato e sottoscritto.

